

*Copie agli uffici*

(N)

MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale  
della Istruzione Superiore

CIRCOLARE

Roma 1 ottobre 1944

Ai Rettori delle Università  
Ai Direttori degli Istituti  
d'Istruzione superiore

Div. II Fasi 20 P.O.  
Frot. n. 788 Uff.

R. UNIVERSITÀ	PISA
N° 02971	- 10.XI.44
Pos.	1

e per conoscenza:  
All'Alto Commissario per la Sicilia  
All'Alto Commissario per la Sardegna

OGGETTO: Studenti ebrei.

L'art. 6 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n.25 stabilisce che agli effetti del conseguimento di titoli di studi in scuole italiane di ogni grado su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, vengano considerati validi per le materie che il Ministro stabilirà a suo giudizio in sindacabile.

Tale norma è naturalmente applicabile anche nel campo degli studi universitari, con qualche adattamento, tuttavia, reso necessario dalla particolarità degli stessi.

Innanzi tutto la valutazione degli studi compiuti all'estero, che viene rimessa al giudizio discrezionale del Ministro della P.I., è da farsi in relazione con gli articoli 147 e 170 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, i quali anch'essi, in via di regola, attribuiscono al Ministro la competenza di determinare il valore degli studi (frequenze ed esami) compiuti all'estero da giovani che intendano iscriversi e continuare gli studi nelle nostre Università. Ma poiché i predetti due articoli non sono stati finora applicati e, in attesa che di essi si possa fare in concreto l'applicazione, lo stesso T.U. rimette in via transitoria la valutazione dei detti studi al diretto insindacabile giudizio delle Autorità Accademiche, questo stesso procedimento dovrà seguirsi per l'applicazione del menzionato art. 6 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n.25.

Consente, poi, che, limitatamente al caso in esame, siano considerate in larghissimo senso scuole estere anche gli istituti pontifici esistenti fuori del territorio dello Stato della Città del Vaticano.

E consente altresì che siano considerati come studi compiuti all'estero quelli che giovani israeliti hanno seguito in alcuni Corsi superiori di tipo universitario istituiti, dopo il 1938, nelle Scuole israelitiche di Roma e di Milano e in base ai quali essi hanno potuto ottenere la iscrizione anche ad anni successivi al primo in Istituti d'istruzione superiore esteri del tipo di quelli (di maggior fama, dice la legge) i cui studi vengono usualmente riconosciuti in Italia.

La concessione, tuttavia, in questo secondo caso, non si estende sino a comprendere anche gli esami che siano stati dati nelle dette scuole israelitiche. Le Autorità Accademiche sono insomma autorizzate

.1.

V

a valutare, con lor<sup>r</sup> giudizio insindacabile, se ne riconoscano la serietà scientifica e la convenienza didattica, relativamente al corso italiano di studi universitari per il quale la richiesta di riconoscimento è fatta, studi compiuti ed esami sostenuti presso Istituti pontifici, come presso istituti esteri; e i soli studi compiuti presso le menzionate scuole israelitiche, e riconosciuti da istituti esteri di maggior fama, prescindendo dagli esami che eventualmente siano stati sostenuti nelle stesse. Inutile aggiungere che così nel caso degli Istituti pontifici come in quello dei Corsi superiori istituiti presso le scuole israelitiche non si farà questione di residenza all'estero, come vorrebbe, nel caso normale, la legge.

E' infine da avvertire - per quanto possa sembrare oziosa - che il periodo di tempo in cui gli studenti israeliti furono posti dalla stessa legge nello stato di impossibilità di continuare gli studi nelle Università italiane, non deve essere in alcun modo computato a' fini della decadenza di cui è cennata nell'art. 149 del ricordato T.U. delle leggi sull'istruzione superiore.

IL MINISTRO  
De Luggiero